



Autotrasporto

SCHEDA PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI

A cura di Franco Medri*

Il regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 (*modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga il regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio*) è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, disciplinando periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada.

L'abrogazione del regolamento CEE n. 3820/85 con decorrenza **11 aprile 2007** è stata disposta in quanto determinate disposizioni relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica.

Il campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 riguarda i trasporti su strada:

- di **merci**, effettuati da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- di **passengeri**, effettuato da veicoli che in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

A prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, il Regolamento CE n. 561/2006 si applica al trasporto effettuato su strada:

- a) esclusivamente all'interno della Comunità;
- b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Per quanto riguarda l'**AETR**, si rappresenta che lo stesso si applica, in sostituzione del Regolamento CE n. 561/2006, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui ai punti **a)** e **b)**, ai:

1. veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'**AETR**, per la totalità del tragitto;
2. veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'**AETR**, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'**AETR**.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno ritenuto che "*Le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parte dell'AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e quello di un paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. E' importante modificare l'AETR entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per conformarlo alle disposizioni del medesimo. Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è parte dell'AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità o di Stati che sono parte dell'AETR*".

ESENZIONI

Il Regolamento CE n. 561/2006 *non si applica* ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

- **veicoli** adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- **veicoli** la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- **veicoli** di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- **veicoli**, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- **veicoli** speciali adibiti ad usi medici;
- **carri attrezzi** specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- **veicoli** sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- **veicoli** o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- **veicoli** commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Con l'emanazione del **Decreto 20 giugno 2007** del Ministero dei Trasporti (GU n. 236 del 10 ottobre 2007) sono state disciplinate le *"Esenzioni dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni"*; infatti ai trasporti effettuati impiegando i veicoli di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere **d)**, **primo trattino**, **h)**, **j)** ed **l)** del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, **non si applicano, sul territorio nazionale**, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.

Oltre ai predetti veicoli sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, anche quelli di cui all'art. **13**, lettera **g)**, del Regolamento CE n. 561/2006.

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che i veicoli esentati dall'applicazione dei Regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 sono:

- **lettera d)**, **DM 20.06.2007: veicoli** o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale (tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente);
- **lettera h)**, **DM 20.06.2007: veicoli** impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;
- **lettera j)**, **DM 20.06.2007: veicoli** speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- **lettera l)**, **DM 20.06.2007: veicoli** impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;

- **lettera g), art. 13, Reg. CE 561/2006: veicoli** adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

PERIODI DI GUIDA

Periodo di guida giornaliero	Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore
	Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore , non più di due volte nell'arco della settimana
Periodo di guida settimanale	Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE
Periodo di guida complessivo in due settimane consecutive	Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore

INTERRUZIONI DELLA GUIDA

Interruzione del periodo di guida	Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo
Interruzione frazionata del periodo di guida	Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti , seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti (le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e trenta minuti di guida)

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

Periodo di riposo giornaliero	I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale
Periodo di riposo giornaliero regolare	Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore ; <i>in alternativa</i> , il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione
Periodo di riposo giornaliero ridotto	Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore , ma inferiore a 11 ore (i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale)

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti possono articolare il periodo di riposo settimanale in due modi	-due periodi di riposo settimanale regolare (ogni tempo di riposo di almeno 45 ore)
	-un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (la riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione) Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

DEROGHE

L'articolo 9 del regolamento CE n. 561/2006 prescrive che "***In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 (periodi di riposo giornalieri), il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente***" (nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta).

Particolari disposizioni sono state disciplinate circa i tempi utilizzati dai conducenti per la presa in consegna dei veicoli, ovvero:

- il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un **veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento**, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta;
- il tempo impiegato dal conducente alla guida di un **veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento** per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come <altre mansioni>.

L'articolo 12 dello stesso regolamento dispone che "*A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, **il conducente può derogare** alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato*" (il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 13 agosto 2003 ha chiarito che "...omissis... Infatti, quando il conducente non ha la possibilità di interrompere la guida e di far sostare il veicolo in modo regolamentare e sicuro <**ad esempio per l'assenza di idonei spazi di sosta**>, l'articolo 12 del citato regolamento *3820/85* consente al conducente stesso, sotto la propria personale responsabilità, di superare i tempi massimi consentiti per poter raggiungere il primo punto di arresto appropriato, dove effettuare le prescritte interruzioni di guida o i periodi di riposo. In questi casi, tuttavia, appena riesce ad effettuare la pausa o quando inizia il riposo, il conducente deve riportare nel retro del foglio di registrazione il motivo del superamento del tempo massimo consentito ..omissis..").

TABELLA RIEPILOGATIVA CALCOLO PERCENTUALE E SANZIONI ART. 174 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Ipotesi	Eccedenza o riduzione fino al 10%	Eccedenza o riduzione maggiore al 10% fino al 20%	Eccedenza o riduzione maggiore al 20%
<p align="center">Periodo di guida giornaliero (massimo 9 ore)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Fino a 9 ore e 54 minuti</p> <p>Art. 174/4° c. 1° periodo: € 38,00 (fascia notturna: € 50,67)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Da 9 ore e 55 minuti a 10 ore e 48 minuti</p> <p>Art. 174/5° c. 1° periodo: € 300,00 (fascia notturna: € 400,00) – 2 punti</p>	<p align="center">ECCEDENZA Maggiore a 10 ore e 48 minuti</p> <p>Art. 174/6° comma: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 10 punti</p>
<p align="center">Periodo di guida giornaliero (massimo 10 ore due volte alla settimana)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Fino a 11 ore</p> <p>Art. 174/4° c. 1° periodo: € 38,00 (fascia notturna: € 50,67)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Da 11 ore e 1 minuto a 12 ore</p> <p>Art. 174/5° c. 1° periodo: € 300,00 (fascia notturna: € 400,00) – 2 punti</p>	<p align="center">ECCEDENZA Maggiore a 12 ore</p> <p>Art. 174/6° comma: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 10 punti</p>
<p align="center">Periodo di guida settimanale (massimo 56 ore)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Fino a 61 ore e 36 minuti</p> <p>Art. 174/4° c. 1° periodo: € 38,00 (fascia notturna: € 50,67)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Da 61 ore e 37 minuti a 67 ore e 12 minuti</p> <p>Art. 174/7° c. 1° periodo: € 250,00 (fascia notturna: € 333,33) – 1 punto</p>	<p align="center">ECCEDENZA Maggiore a 67 ore e 12 minuti</p> <p>Art. 174/7° c. 3° periodo: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 2 punti</p>
<p align="center">Periodo di guida bisettimanale (massimo 90 ore)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Fino a 99 ore</p> <p>Art. 174/4° c. 1° periodo: € 38,00 (fascia notturna: € 50,67)</p>	<p align="center">ECCEDENZA Da 99 ore e 1 minuto a 108 ore</p> <p>Art. 174/7° c. 1° periodo: € 250,00 (fascia notturna: € 333,33) – 1 punto</p>	<p align="center">ECCEDENZA Maggiore a 108 ore</p> <p>Art. 174/7° c. 3° periodo: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 2 punti</p>
<p align="center">Riposo giornaliero regolare (minimo 11 ore consecutive)</p>	<p align="center">RIDUZIONE Fino a 9 ore e 54 minuti</p> <p>Art. 174/4° c. 2° periodo: €</p>	<p align="center">RIDUZIONE Da 9 ore e 53 minuti a 8 ore e 48 minuti</p>	<p align="center">RIDUZIONE Minore a 8 ore e 48 minuti</p> <p>Art. 174/6° comma: € 400,00</p>

	<p>200,00 (fascia notturna: € 266,67)</p>	<p>Art. 174/5° c. 2° periodo: € 350,00 (fascia notturna: € 466,67) – 5 punti</p>	<p>(fascia notturna: € 533,33) – 10 punti</p>
<p>Riposo giornaliero regolare frazionato (minimo 3 ore + minimo 9 ore) ^[1]</p>	<p>RIDUZIONE Fino a 10 ore e 48 minuti Art. 174/4° c. 2° periodo: € 200,00 (fascia notturna: € 266,67)</p>	<p>RIDUZIONE Da 10 ore e 47 minuti a 9 ore e 36 minuti Art. 174/5° c. 2° periodo: € 350,00 (fascia notturna: € 466,67) – 5 punti</p>	<p>RIDUZIONE Minore a 9 ore e 36 minuti Art. 174/6° comma: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 10 punti</p>
<p>Riposo giornaliero ridotto (minimo 9 ore consecutive tre volte alla settimana)</p>	<p>RIDUZIONE Fino a 8 ore e 6 minuti Art. 174/4° c. 2° periodo: € 200,00 (fascia notturna: € 266,67)</p>	<p>RIDUZIONE Da 8 ore e 5 minuti a 7 ore e 12 minuti Art. 174/5° c. 2° periodo: € 350,00 (fascia notturna: € 466,67) – 5 punti</p>	<p>RIDUZIONE Minore a 7 ore e 12 minuti Art. 174/6° comma: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 10 punti</p>
<p>Riposo settimanale regolare (minimo 45 ore)</p>	<p>RIDUZIONE Fino 40 ore e 30 minuti Non si applica alcuna sanzione</p>	<p>RIDUZIONE Da 40 ore e 29 minuti a 36 ore Art. 174/7° c. 2° periodo: € 350,00 (fascia notturna: € 466,67) – 3 punti</p>	<p>RIDUZIONE Minore a 36 ore Art. 174/7° c. 3° periodo: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 5 punti</p>
<p>Riposo settimanale ridotto (minimo 24 ore con recupero entro la terza settimana)</p>	<p>RIDUZIONE Fino 21 ore e 36 minuti Non si applica alcuna sanzione</p>	<p>RIDUZIONE Da 21 ore e 35 minuti a 19 ore e 12 minuti Art. 174/7° c. 2° periodo: € 350,00 (fascia notturna: € 466,67) – 3 punti</p>	<p>RIDUZIONE Minore a 19 ore e 12 minuti Art. 174/7° c. 3° periodo: € 400,00 (fascia notturna: € 533,33) – 5 punti</p>

[1] Se il **primo periodo di riposo** risulta **inferiore alle 3 ore** non potrà essere computato ai fini del calcolo del periodo (complessivo) di riposo giornaliero «regolare» (frazionato). In tale ipotesi, pertanto, dovrà essere preso in considerazione unicamente il **secondo periodo di riposo** e calcolare la sua eventuale riduzione rispetto al limite minimo del tempo di riposo di:

✓ **9 ore** (cui è possibile **ridurre** il riposo giornaliero per **3 volte nell'arco di una stessa settimana**);

✓ **11 ore** (qualora l'autista nel corso della stessa settimana abbia già ridotto per 3 volte il proprio riposo giornaliero).

Viceversa, se il **primo periodo di riposo** risulta **almeno di 3 ore** (e potrà conseguentemente essere computato ai fini del calcolo del periodo complessivo di riposo giornaliero «regolare» frazionato) l'eventuale riduzione del **secondo periodo di riposo** può essere calcolata rispetto al limite minimo (complessivo) di riposo di **12 ore (3 ore + 9 ore)**.

Il comma 11, dell'articolo 174, del Codice della Strada prescrive che *"Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, **provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida**, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida"*.

Il comma 14, dell'articolo 174, del Codice della Strada attribuisce anche una corresponsabilità per l'impresa; infatti articola una determinata sanzione amministrativa, ovvero *"L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti **non osserva le disposizioni** contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato"* (la predetta violazione deve essere coniugata con l'intero dispositivo normativo facente capo al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che prevede specifiche sanzioni ai casi di specie relativi all'inosservanza dei periodi di guida e di riposo dei conducenti).

IL MODULO DA UTILIZZARE DAGLI AUTOTRASPORTATORI PER LE ASSENZE

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 04 agosto 2008, n. 144 (G.U. n. 218 del 17 settembre 2008) è stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nonché vengono disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del

regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo (*cronotachigrafo analogico e digitale*) nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento CEE n. 3820/85.

L'articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il "*modulo di controllo*" delle assenze dei conducenti, ovvero l'assenza:

- per malattia,
- per ferie,
- per congedo o recupero,
- per la guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o dell'accordo AETS,
- per l'esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida,
- per disponibilità

deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, comma 3 della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007 (modificato dalla Decisione della Commissione n. 2009/959/UE del 14 dicembre 2009), che deve essere compilato in ogni sua parte (*il modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce*).

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che il predetto modulo dovrà essere portato al seguito dal conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento CEE n. 3821/85 e dovrà essere esibito a richiesta degli organi deputati al controllo.

Con Decisione n. 2009/959/UE del 14 dicembre 2009, la Commissione europea ha modificato la Decisione n. 2007/230/CE relativa al modulo di attestazione in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento CE n. 561/2006.

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 20 gennaio 2010 hanno pubblicato la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 – Prot. 4969 allo scopo di migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli operatori della Polizia Stradale disponendo che "*In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella <in congedo o recupero>. Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato. La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controlloomissis..... Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili*".

Relativamente all'aspetto sanzionatorio, si rappresenta che l'articolo 9, commi 4 e 5 del D. Lgs. 144/08 prescrive che "*Salvo che il fatto costituisca reato e ferma l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che **non ha con sé** ovvero tiene in modo **incompleto o alterato** il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*" –

“Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2 (un anno). Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.

Il Ministero dell’Interno con nota n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 ha precisato che:

1. *Attestazione riposo settimanale*

Il modulo attestante l’assenza del conducente di cui all’art. 12 del D. L.vo 144/08 non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell’apparecchio di controllo. Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell’effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato. Se il conducente, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.

2. *Consegna dell’attestato di ferie o malattia*

L’attestato di cui al D. L.vo 144/08 deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente riprende l’attività di guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell’azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di acquisire il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.

3. *Sottoscrizione del modulo assenze del conducente*

Il “modulo assenze del conducente”, secondo le disposizioni Comunitarie, va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

4. *Guida di veicoli in regime di esenzione dal rispetto del Regolamento CE 561/2006*

Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo, questi non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' (1)
REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS (2)

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto

Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato

Parte da compilarsi a cura dell'impresa

1. Nome dell'impresa.....
2. Indirizzo, codice postale, città, paese.....
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale).....
4. Fax (compreso il prefisso internazionale).....
5. E-mail.....

Il/la sottoscritto/a:

6. Cognome e nome.....
7. Posizione all'interno dell'impresa.....

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome.....
9. Data di nascita (giorno, mese, anno).....
10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto.....
11. Che ha iniziato a lavorare nell'impresa (giorno, mese, anno).....

per il periodo

12. dal (ora-giorno-mese-anno).....
13. al (ora-giorno-mese-anno).....
14. era assente per malattia (*)
15. era in ferie (*)
16. era in congedo o in recupero (*)
17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)
18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. era disponibile (*)
20. Luogo..... Data.....
Firma_____

21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo..... Data.....
Firma del conducente_____

(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su internet sul sito ec.europa.eu

(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.

(*) Barrare solo una delle caselle.

* Sost. Commissario Polizia Stradale